

C O M U N E D I F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.42 Del 16.11.2019	Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO derivato da sentenza per opposizione a sanzione da violazione a CDS - Sentenza n 41 del 15.01.2019, emessa dal TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME.
---------------------------	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno 16 del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, momentaneamente indicata nel Centro Polifunzionale , in sessione straordinaria di convocazione , appositamente convocata previ appositi avvisi notificati a tutti i consiglieri, sono presenti:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	<i>MENNITI DANIELE</i>	Sindaco		
2	<i>MENDICINO LUCA</i>	Consigliere		
3	<i>CELANO NICOLA</i>	Consigliere		
4	<i>MERCURI MICHELE</i>	Consigliere		
5	<i>FLORO RICCARDO</i>	Consigliere		
6	<i>TRUSSO GIUSEPPE</i>	Consigliere		
7	<i>BARLETTA UGO</i>	Consigliere		
8	<i>RENNE MARIA CONCETTA</i>	Consigliere		
9	<i>VECCHIO ANDREA</i>	Consigliere-Presidente		
10	<i>RENNE ANGELINO</i>	Consigliere		
11	<i>MENDICINO IOLE</i>	Consigliere		
12	<i>COSTANZO GIOVANNI</i>	Consigliere		
13	<i>FLORO GIOVANNI</i>	Consigliere		
Tot				

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio ANDREA VECCHIO con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Si da atto che sono presenti gli assessori esterni senza diritto di voto : Dott.ssa Albi e Dott.ssa Ferraro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta

Quindi il Presidente invita i convocati a deliberare in merito all'oggetto sopra emarginato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- **CHE** nell'autunno del 2006, il Comune di Falerna ha avviato il servizio di rilevamento delle sanzioni al Codice della Strada attraverso apparecchiature elettroniche cioè Autovelox tipo 512, regolarmente omologata;
- **CHE** la suddetta apparecchiatura è stata fornita da ditta privata, reperita sul mercato attraverso regolare esperimento di gara e con rapporto regolarmente disciplinato da apposito contratto;
- **CHE** a seguito dell'espletamento del servizio sono state rilevate numerose infrazioni rispetto alle quali molti trasgressori hanno inteso ottemperare effettuando i dovuti pagamenti nei modi e termini di legge ;
- **CHE** tuttavia una bassa percentuale ha proposto ricorso avverso il Giudice di Pace di Nocera;
- **CHE** i ricorsi sono stati incamerati dal Giudice di Pace di Nocera senza che rispetto agli stessi si avesse alcun esito fino alle prime udienze, e successivamente accolti con condanna nei confronti del Comune di Falerna
- **CHE** conseguentemente nonostante la giustezza dell'operato del Comune, stante l'esito negativo del G.d. P. si decideva di sospendere il servizio atteso che nelle more dell'esito dei giudizi di II ed eventuale III grado, si sarebbe potuto verificare un danno serio per il Comune;

- CHE infatti il G.d.P. condannava alle spese quantificate dapprima in € 300,00 oltre IVA, C.P.A. ed accessori come per legge e successivamente ridotte ad € 100,00 IVA e C.P.A. comprese;
- CHE il Sindaco unitamente al Segretario comunale, nello giugno del 2007 si recavano in Roma presso il Ministero dell'Interno Dip. Polizia Stradale, dove venivano ricevuti proprio dal personale dirigenziale che era stato investito dei lavori di modifica che avevano interessato il C.d.S. dal 2002 al 2005 con particolare riferimento alle norme che avevano introdotto l'ipotesi del controllo remoto distinguendolo dal controllo presidiato, nonché la problematica riferita alla sottrazione dei punti;
- CHE il citato personale, appresa notizia relativamente alle modalità di svolgimento del servizio da parte del Comune di Falerna, forniva ampia assicurazione circa la legittimità del comportamento tenuto dal Comune di Falerna in ordine al servizio svolto;
- CHE infatti i motivi posti alla base dell'impugnativa, esplicitati nelle varie sentenze il G.d.P. risultano essere sempre gli stessi e riassumibili in quanto segue:
 1. Si lamenta che, non vi sia stata contestazione immediata della infrazione accertata, ritenendo che per l'uso del Velomatic 512 sul tratto di strada in questione, vi fosse la necessità del **decreto del Prefetto** emesso a norma dell'art. 4 legge 168/2002 e che in mancanza di detto decreto l'infrazione dovesse essere immediatamente contestata. In proposito, l'art. 201 c.d.s. comma 1bis recita quanto segue:” omissis.....**lettera e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale ovvero nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; lettera f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni** .

- **Legge 1° agosto 2002, n.168**

Art. 4.

- *1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.*
- Queste due fonti, chiariscono in modo autonomo l'esistenza di due diverse fattispecie di rilevamento con apparecchiatura elettronica e cioè:
 - rilevamento a **controllo presidiato** con apparecchiature elettroniche in presenza di Operatore di Polizia Municipale, ai sensi della lettera e) comma 1Bis art 201.
 - rilevamento a **controllo remoto** e cioè l'utilizzo di dispositivi fissi che presuppongono l'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale e sulle tipologie di strade classificate dal C.d.S. come extraurbane secondarie per l'installazione di questi dispositivi è necessaria la valutazione preventiva da parte del Prefetto;
- In altre parole, con la Legge 168/2002 altro non si è fatto che introdurre un'eccezione al principio generale della contestazione immediata prevedendo, si ripete, che per le strade del rango che a noi interessa, ci sia una valutazione preventiva del Prefetto relativamente all'obiettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli e quindi alla contestazione immediata. Rilevando solo per questa fattispecie la classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del CdS.
- **Che invece il comune di Falerna non era in questa fattispecie.**
- Infatti, altra fattispecie è invece quella di cui **all'art. 201 comma 1Bis lettera e)** dove è espressamente prevista **la non necessità** della contestazione immediata quando l'accertamento della violazione è realizzata attraverso apparecchiature *“di rilevamento direttamente gestiti dagli Organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”*, senza che abbia alcun rilievo la classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del CdS.

- Quanto appena affermato, risulta inequivocabilmente dalla sentenza n° 7324/06 Suprema Corte di Cassazione la cui massima viene qui integralmente riportata e trascritta. **Massima: nel caso di rilevamento elettronico della velocità attraverso l'uso di apparecchi direttamente utilizzati dagli agenti operatori NON è applicabile il disposto dell'art. 4 della legge n. 168/2002, che attiene alle ipotesi di rilevamento con "postazione fissa" ovvero a "controllo remoto", nei quali non vi è la presenza dell'agente operante. Lo ha affermato la II sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.7324/06 del 13/01/2006.**
- Ad ulteriore riprova della validità di quanto sostenuto dal Comune ripone il parere richiesto dal Comune di Falerna al Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – il quale, con nota 0077566 del 09.08.2007, così risponde: *"in riferimento alla nota a margine si conferma quanto già anticipato via e-mail, ovvero che su tutti i tipi di strada l'utilizzo di misuratori di velocità, quando presidiati dagli organi di polizia stradale, non necessita di alcun decreto prefettizio. Invece in caso di postazioni fisse non presidiate detti dispositivi, debitamente omologati, possono essere installati su tutte le autostrade, le strade extraurbane principali ed inoltre su strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento individuate con decreto prefettizio"*.
- Invero, dall'esame dell'art.4 della legge n.168/2002 (quindi lettera f) art. 201 comma 1Bis) emerge solo che l'obbligo della contestazione immediata non vige per quelle strade o tratti di strada sui quali, con apposito provvedimento amministrativo (del Prefetto) fondato su determinati presupposti, ciò sia stato stabilito **con le forme previste e reso noto**. L'ipotesi prevista del detto art. 4 rappresenta, quindi, **un caso di esclusione della contestazione immediata ex lege**. Cioè il citato art. 4 per legge fissa che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2 comma 2, lettere A e B del c.d.s. e sulle strade o singoli tratti di esse di cui alle lettere C e D – stesso comma e art. -, ma quest'ultime due individuate con apposito decreto del Prefetto, possono essere utilizzati o installati dispositivi o **mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni**, senza che vi sia l'obbligo della contestazione immediata. Il detto art. 4 **non fa assolutamente cenno all'utilizzo o l'installazione di un dispositivo** o mezzo tecnico di controllo del traffico **gestito direttamente dagli accertatori**, su di una strada, necessiti il decreto di individuazione della stessa da parte del Prefetto. L'uso dei detti apparecchi è comunque consentito agli organi accertatori e l'art. 4 **dispone solamente ed esclusivamente**, che quando la strada è stata individuata con decreto del Prefetto, è possibile l'utilizzazione o l'installazione di mezzi e dispositivi di controllo del traffico, **finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni degli artt. 142 e 148 c.d.s.**. Dalla norma in esame, viceversa, **non si rileva** che il legislatore abbia voluto subordinare l'uso di **apparecchi gestiti direttamente dagli organi accertatori**, (quindi lettera e) art. 201 comma 1Bis **mai abrogato**) alla individuazione della strada da parte del Prefetto ex art. 4 legge 168/2002.
- E' da aggiungere che il citato comma 1bis -inserito dall'art.4, co.1,lett.b),del D.L.151/2003, convertito, con modificazioni, nella Legge 214/2003- ricalca sostanzialmente (ampliandole) le previsioni già contenute nell'art. 384 del Regolamento di attuazione e esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) in ordine ai casi di materiale impossibilità della contestazione immediata .
- Dal combinato disposto delle norme richiamate emerge, quindi, che è legittima la contestazione successiva delle violazioni, semprechè siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dal citato art. 384 del Regolamento di esecuzione , nel quale rientra appunto l'accertamento della violazione a mezzo di autovelox. Infatti il rilevamento dell'eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo dell'accertamento, configura una ipotesi normativamente determinata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata.
- Sicchè, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche, esclude l'onere per gli agenti che hanno accertato l'infrazione, di esporre ulteriori giustificazioni. (Cass.Civ. n. 9222/05; n. 7332/05; n.3017/04; n.5558/04; **Cass. n° 13701/07**).
- Nelle infrazioni rilevate dal Comune di Falerna, la contestazione immediata non è stata possibile in quanto l'apparecchiatura utilizzata, Velomatic 512, consente solo in un momento successivo al transito del veicolo l'accertamento dell'illecito. La sussistenza di tale circostanza è espressamente indicata in verbale, così come richiesto dalla disposizioni vigenti in materia. In particolare, nel verbale *de quo* si legge che la violazione non è stata immediatamente contestata causa: *"La strumentazione usata e le modalità di impiego consentono la cognizione dell'illecito solo dopo che*

il veicolo controllato è già oltre la postazione di rilievo e a distanza tale da non potere intimare l'alt in tempo utile e nei modi regolamentari”.

- Al di là di quanto sopra detto, a riprova del ragionamento fin qui svolto, depongono anche le norme disciplinanti la classificazione delle strade. Il CdS all'art. 3 comma 1, n. 51 recita: “Strada urbana: strada interna ad un centro abitato”, risulta evidente che la strada statale SS. 18 quando attraversa il centro abitato (regolarmente delimitato come definito al medesimo art. 3 comma 1 n. 8) non può essere considerata extraurbana, atteso quanto disposte sempre dall'art. 3, al comma 1 n. 50;
- CHE l'art. 2 comma 2 classifica le strade come segue:
 - A Autostrade;
 - B Strade extraurbane principali;
 - C Strade extraurbane secondarie;
 - D Strade urbane di scorrimento;
 - E Strade urbane di quartiere;
 - F Strade locali
 - F bis Itinerari ciclopedonali

CHE da quanto sopra ne consegue che la SS. 18 non essendo un'autostrada, nell'ambito del centro abitato non può essere considerata una strada extraurbana, pertanto, la ss. 18 all'interno del centro abitato, **regolarmente delimitato**, con delibera G.C. N°91/99 successivamente integrata con le delibere 212/2005 e G.C. N° 242/2005, esecutive ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 del C.d.S. e art. 5 comma 7 del Regolamento, non può che essere che classificata secondo uno dei seguenti tipi di strade:

- D: Strade urbane di scorrimento;
- E: Strade urbane di quartiere;
- F: Strade locali (urbane).

CHE, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 3, dell'art. 2, sempre nell'ambito del centro abitato, la ss. 18 non può nemmeno essere:

- una strada urbana di scorrimento (lettera “D”), poiché tale strada non è a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.
- una strada urbana di quartiere poiché, pur essendo strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, non dispone in nessun tratto di banchine (plurale) pavimentate e marciapiedi (non sono quindi presenti contemporaneamente sul lato destro e sinistro della carreggiata) e per la sosta non sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata, considerato che anche le aree parcheggio in prossimità del Lungomare in Falerna Salo non sono attrezzate di apposita corsia di manovra ma gli ingressi e le uscite degli stessi si innestano formando un incrocio perpendicolare alla ss. 18.

CHE conseguentemente, nell'ambito del centro abitato, regolarmente delimitato, la ss. 18 non può che essere classificata come strada “locale” urbana (art. 2, comma 2, lettera F) atteso che l'art. 2 comma 3 definisce tali strade come segue:

- “Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade”.
- CHE peraltro, la stessa disposizione dell'art. 201 comma 1 bis lett.e) c.d.s. come novellato dalla legge 214/2003, elencando i casi nei quali non è ritenuta necessaria la contestazione immediata include “l'accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari” fa chiaramente capire che l'uso di appositi apparecchi gestiti direttamente dagli agenti e nella loro disponibilità è possibile sulle strade senza la necessità di alcun decreto del Prefetto e che la contestazione immediata non è necessaria solo quando ricorrono le condizioni riportate nello stesso comma e lettera.

CHE Infatti, le scelte in ordine alla modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabili da parte del Giudice Ordinario, poiché altrimenti si verificherebbe una

inammissibile ingerenza nel *modus operandi* dell'Amministrazione (Cass. Civ. n.9222/05) e quindi la disciplina richiamata dal ricorrente si applica soltanto allorchè si tratti di apparecchi che operano in modo automatico senza la presenza degli agenti, e, quindi, si applica a situazioni diverse da quella in esame.

CHE invece la lettera f) del comma 1 bis dell'art. 201, individuando, quale ipotesi in cui non è ritenuta necessaria la contestazione immediata, "l'accertamento con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, e successive modificazioni, non riportando alcuna condizioni giustificatrice della omessa contestazione immediata, facendo richiamo esclusivamente all'art. 4 della legge 168/2002, fa chiaramente intendere che la contestazione immediata non è dovuta alla semplice ricorrenza di accertamento della violazione avvenuta nei modi e sulle strade di cui all'art. 4 legge 168/2002 costituendo, quest'ultima, un'ipotesi diversa e distinta da quella oggetto del verbale impugnato.

CHE ancora Inoltre, il Ministero dell'Interno, Dip. per gli Affari Interni e Territoriali, con nota Prot. M2413/12 del 06.07.05 precisa quanto segue: *"Qualora l'accertamento della violazione sia avvenuto per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro piena disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempi utili o nei modi regolamentari, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione"*

CHE conseguentemente ogni eccezioni come il decreto prefettizio che avvisa all'utenza, il centro abitato o meno e quant'altro non hanno nulla a che vedere con quanto appena esposto

2. Caratteristiche tecniche del dispositivo

- Contestazione immediata - carenza di motivazione nel verbale di notifica degli estremi della violazione e taratura
- Come già detto, l'accertamento effettuato da parte del Comune di Falerna, è stato svolto con il ricorso alla apparecchiatura velomatic 512 che per le sue caratteristiche tecniche non consente il fermo immediato del veicolo!! Per dovere di esposizione, il predetto strumento, visualizza la velocità sul display, attiva la segnalazione acustica e scatta la fotografia quando il veicolo si trova alla distanza di 10 metri da esso oltre che considerare un ulteriore tempo di reazione dell'Agente di un secondo.
- In effetti, questa tipologia di apparecchiatura, Velomatic 512, così come risulta dalla relazione sui tempi di ritardo e dai commenti della casa produttrice **non può dare l'immediato riscontro della velocità e del relativo avviso acustico e più precisamente non può dare una visualizzazione che permetta il fermo immediato. Tanto per la visualizzazione che per l'allarme acustico, l'intervallo di tempo, tra il passaggio completo dell'autoveicolo davanti al sensore ottico e la visualizzazione della misura è di alcuni decimi di secondo".**
- Le infrazione quindi, sono state contestualmente ravvisate dagli Agenti accertatori che hanno successivamente proceduto alla identificazione del proprietario del veicolo e/o responsabile in solido, nonché alla rituale stesura e notificazione del verbale di cui all'oggetto.
- La P.M. di Falerna ha provveduto a giustificare la mancata contestazione immediata spiegando nei vari verbali che *"La strumentazione usata e le modalità di impiego consentono la cognizione dell'illecito solo dopo che il veicolo controllato è già oltre la postazione di rilievo e a distanza tale da non potere intimare l'alt in tempo utile e nei modi regolamentari"*.
- Per il disposto dell'art. 142, comma 6 del C.d.S. per la determinazione dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate a ciò destinate onde non è sufficiente che l'opponente si limiti a contestare la validità del rilievo essendo necessario che sia dimostrato ed accertato nel caso concreto un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità (Cass. Civ. sez. III, 5 novembre 1999, n 12324).
- Per quanto riguarda le eccezioni riferite alla mancanza di taratura dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della infrazione è da dire che l'apparecchiatura in questione è VELOMATIC 512-matr. 1693, oltre ad essere regolarmente omologata e verificata , è stata tarata, in data 29.09.2006, presso il centro SIT (Servizio di Taratura in Italia) 101 di Arezzo , per come comprovato dalle relative certificazioni.

- E' evidente, quindi, che quanto sostenuto in ordine alla presunta violazione della legge in tema di taratura ovvero alla presunta inidoneità o capacità tecnica di funzionamento dell'autovelox, non ha nessun fondamento.
- L'autovelox con il quale è stata rilevata la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, era ed è perfettamente funzionante e conforme a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
- **3. Organi accertatori**
- Si solleva l'incompetenza tecnica degli operatori di Polizia Municipale di Falerna.
- Orbene, Il servizio è stato svolto dagli agenti di Polizia Municipale di Falerna, regolarmente incardinati all'organico dell'Ente in virtù di appositi atti deliberativi e relativi contratti.
- E' utile sottolineare che la piena efficacia e validità della contestazione si realizza con l'accertamento diretto da parte dell'operatore addetto al controllo che, in quanto pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, realizza attestazioni della cui veridicità è ammesso dubitare solo in presenza di specifiche azioni rivolte a contrastare la fede privilegiata che assiste l'atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
- **4. Segnaletica.**
- È da dire che insiste in alcuni punti del territorio apposta cartellonistica verticale recante la dicitura "Controllo elettronico della velocità". Il Comune di Falerna, al fine di garantire la **massima trasparenza dell'azione amministrativa**, proprio nell'intento di **preavvisare e non reprimere**, limitando conseguentemente i costi sociali di eventuali sinistri, prima di avviare il servizio, ha aggiunto ulteriore segnaletica verticale. Senonchè, l'ANAS ha ordinato l'immediata rimozione degli stessi in virtù di quanto previsto nella Circolare n° 20/2004 avente come oggetto: "Direttive per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni. Art.4 del Decreto Legge 20.06.2002, n° 121 convertito nella legge 01.08.2002, n° 168. **INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE DI AVVISO ALL'UTENZA**". Tutto ciò nonostante la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. II, 17 novembre 2006, n. 24526, che **sancisce l'obbligo di segnalazione del rilevamento elettronico della velocità su ogni tipologia di strada e NON ESONERA l'Ente proprietario della strada dal dare preventiva informazione della presenza di strumenti elettronici di rilevamento della velocità agli automobilisti che la percorrono.**
- Ciò premesso, pur se la sentenza individua l'Ente proprietario della Strada quale soggetto obbligato a "dare preventiva informazione della presenza di strumenti elettronici di rilevamento della velocità agli automobilisti che la percorrono", il nostro Comune, ha richiesto con nota prot. 6575 del 18/07/2007 all'ANAS di rivedere la propria decisione facendosi carico dell'installazione a propria cura e spese al fine di poter dare ampia e massima diffusione ed informazione dell'utilizzo di dispositivi elettronici per il rilievo della velocità secondo le modalità di cui all'art. 201, comma 1-bis lettera e). L'ANAS ha comunicato solo in data 13 Agosto 2007, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23 Agosto 2007 di autorizzare l'Ente all'installazione della segnaletica in accordo con i tecnici dell'ANAS. Ad ogni buon conto, il servizio è stato sempre svolto mediante **apposizione di segnaletica mobile** recante la dicitura Controllo elettronico della velocità con l'indicazione del modello di strumento utilizzato, posta in entrambi i versi di percorrenza a circa 200 metri dalla postazione mobile di rilevamento della velocità ed opportunamente evidenziato nei verbali trasmessi al trasgressore. **Va aggiunto che la SS 18, nel tratto interessato dai rilevamenti a mezzo Autovelox, è privo di intersezioni.**
- Infine, che l'effetto dell'espletamento del servizio voluto dall'Amministrazione Comunale sia conforme a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione e cioè quello di **prevenzione e non di reprimere** risulta dalla costante, progressiva diminuzione delle infrazioni, che a parità di tempo di impiego, ha registrato un drastico abbattimento **pari a circa 2/3 !**

5. Visibilità operatori

- Altra violazione contestata è la mancanza di visibilità degli operatori.
- Tale contestazione, oltre che palesemente pretestuosa è priva di alcun fondamento atteso che gli operatori sono regolarmente assegnati giornalmente ai vari servizi, tra cui quello di rilevamento della velocità, con l'utilizzo dell'autovettura di servizio che è posta in prossimità del luogo dove viene installato l'apparecchiatura. I punti dove si posizionano l'autovelox e l'operatore sono a bordo strada e quindi entrambi **ampiamente visibili al conducente**, almeno a quelli che rispettano i limiti velocità.

- Non esiste, perché ciò non è possibile che esista, alcuna prova che possa dimostrare che il servizio sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore.
- In ogni caso, fermo restando quanto sopra, la Corte di Cassazione, sempre con la Sentenza n. 7324/2006, già citata in ordine alla differenza tra *controllo remoto* e *controllo presidiato*, in merito specifico alla questione della visibilità così si è espressa: "... ..omissis... .. ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato perché il giudice di pace ha accolto una doglianza – quella che gli agenti accertatori non fossero visibili – che da un lato immotivatamente disconosce il valore di prova privilegiata che ha il verbale relativamente alle dichiarazioni dei fatti che gli agenti operanti assumono aver compiuto o essersi verificati il loro presenza, dall'altro non tiene conto che nessuna norma prevede l'obbligo per la pattuglia operante di posizionarsi in modo da essere vista a distanza"

6. MANCATA APPOSIZIONE SUL RETRO DEI SEGNALI STRADALI DEGLI ESTREMI DELL'ORDINANZA - Art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92

- E' stato altresì rilevata inoltre l'illegittimità della segnaletica verticale collocata, poiché priva degli estremi di cui all'art. 77 n.7 del regolamento di esecuzione del C.d.S., relativi all'Ente ed agli estremi dell'Ordinanza di apposizione del segnale.
- Tale mancanza non rileva ai fini della validità ed efficacia del segnale stradale.
- In tal senso si sono espresse sia il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, che la Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 6474 del 18.05.2000.
- **La legittimità, validità, efficacia ed esecutorietà del verbale di accertamento** si possono così riassumere:
- 1) **ESISTENZA DELL'ORDINANZA CHE LEGITTIMA LA VALIDITA' E L'EFFICACIA DEL CARTELLO STRADALE.**
- Gli Enti proprietari delle strade in esecuzione all'art. 5 del nuovo C.d.S., hanno il compito della regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico, mediante i prescritti segnali, pertanto la validità ed efficacia del cartello stradale è legittimato dall'emissione dell'ordinanza e per il semplice fatto di essere installato esplica comunque la sua efficacia.
- 2) **OBBLIGO PER L'UTENTE DEL RISPETTO DELLA SEGNALETICA.**
- L'utente della strada è tenuto a rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale: " ancorchè in difformità con le altre regole di circolazione", ai sensi del comma secondo dell'art. 38 del nuovo C.d.S., ed è pertanto soggetto alle conseguenze sanzionatorie.
- Si legge nella **Sentenza della Corte di Cassazione Civile n.6474 del 18.5.2000**: "...non essendo dall'art. 77, comma 7, reg. C.d.S. previsto che la omissione delle indicazioni formali dalla stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale....".
- 3) **FINALITA' DI CONTROLLO DELLE INDICAZIONI DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 77 DEL REGOLAMENTO DEL C.d.S..**
- "Quelle indicazioni hanno infatti, lo scopo di consentire agli stessi organi della Pubblica Amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale; e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che fissano le modalità di esercizio." (**Cass. Civ. sentenza n. 6474 del 18.05.2000**).
- 4) **LA MANCATA APPOSIZIONE SUL RETRO DEL CARTELLO DEGLI ESTREMI AUTORIZZATIVI NON E' CAUSA DI INEFFICACIA DELLO STESSO.**
- Il legislatore allorchè dalla mancata apposizione sul retro del cartello degli estremi autorizzativi ne ha voluto far derivare l'inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato come ha fatto per i cartelli indicati nell'art. 120 del regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S., che al comma 1 , lett. e), per i segnali di passo carrabile prevede: " la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto."
- L'orientamento espresso dalla suprema Corte, nella sentenza più volte citata, è da condividere perché l' omissione delle indicazioni formali di cui all'art. 77 c.7 del regolamento di esecuzione del C.d.S., non possono esimere l'utente dal rispetto della prescrizione espressa dal segnale per ovvie ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità.
- Si pensi alle prevedibili e pericolose conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto di un segnale di STOP (classificato dal C.d.S. tra i segnali di precedenza), perchè privo delle indicazioni in parola, infatti detto segnale rientra nella categoria dei segnali verticali di prescrizione che ai sensi

dell'art.39 lettera B): "rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: a) segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c)

- segnali di obbligo; ...".
- Il Giudice di Pace di Sommatino, nella Sentenza n. 38/2005 dell'1/12/2005 afferma che non è previsto dall'art.77 comma 7 reg. C.d.S. : "che la omissione delle indicazioni formali della stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale...", conformandosi così alla massima della Suprema Corte n. 6474 del 18.05.2000.
- Le norme del Codice della Strada hanno natura pubblicistica, che non può essere inficiata dalla mancata indicazione sul retro del segnale dei dati previsti dall'art.77, comma 7, del reg. del nuovo Codice della Strada, così. Sentenza del Giudice di Pace di Ancona del 11 Giugno 2003.

TANTO PREMESSO

PRESO ATTO che a distanza di oltre 10 anni si può affermare con successo che le affermazioni del Comune erano corrette e ciò è stato provato dalle innumerevoli sentenze favorevoli pronunciate dai giudici di secondo grado .

CONSIDERATO che le uniche pronunce negative si sono avute a causa del mutamento del rito ed in particolare il fatto che dapprima l'appello poteva essere prodotto con atto di citazione , mentre successivamente con ricorso e questo è soggetto a termini più brevi e comunque una diversa forma comporta la dichiarazione di INAMMISSIBILITA' dell'appello

PRESO ATTO che la sentenza n 41 del 15.01.2019 afferisce proprio alla predetta fattispecie cioè è intercorsa su un atto di appello proposto nel 2008 , a cavallo tra i due diversi regimi a cui è stato sottoposto il rito : appello prima e ricorso dopo

RIBADITA la relazione dell'Avvocato D'Ippolito, resa a seguito di apposita convocazione, nel corso della quale ha ulteriormente chiarito la piena legittimità del comportamento del Comune , significando e ribadendo che qualora gli fosse stato richiesto parere legale *pro veritate* lo stesso avrebbe emesso il proprio parere rappresentando la piena e completa legittimità del comportamento del Comune di Falerna per come è stato posto in essere.

RICORDATO che inoltre che degli oltre 1000 appelli presentati che **nessuno dei trasgressori ha mai rappresentato di non aver superato i limiti di velocità stabiliti** e quindi implicitamente si afferma di aver violato le norme del Codice della Strada.

PRESO ATTO comunque della soccombenza di cui alla Sentenza n 41 del 15.01.2019, emessa dal TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME , munita di formula esecutiva il 25.06.2019 , notificata con precetto il 23.08.2019, per € 658,00 oltre IVA e CAP da parte dell'avv. Giovanni Arcuri.

CONSIDERATO che nemmeno dalla lettura del precetto risulta alcun mandato della parte appellata in favore di tale legale e pertanto il Comune è vincolato in base a quanto dedotto in sentenza e cioè

1. **Dichiara cessata la materia del contendere**
2. **Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata che liquida in € 440,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% cpa e iva**

CONSIDERATO che le SPESE DI PRECETTO non sono dovute in quanto non è ancora intervenuto il decorso di 120 giorni di cui alla legge 30 del 1997 oltre il fatto che dalla lettura dell'atto di precetto non si evince alcun collegamento con la parte appellata che è AMATRUDA LUCA ,rappresentato e difeso nel giudizio di 2° grado dall'avv. Caio Fiore Melacrinis

ACCERTATO pertanto che l'importo da riconoscere , ai sensi della citata Sentenza , è pari a € 440,00 oltre il 15% , nonché cpa e iva , per un totale di € 642,01

DI DARE ATTO che occorre procedere al riconoscimento del debito ai sensi di quanto previsto nell'art. 194 lettera a) del DL.gs.267/2000;

CONSIDERATO che l'oggetto del riconoscimento del debito consiste nel riconoscimento delle spese legali di cui alla Sentenza n41/2019 che è pari a € 440,00 oltre il 15% , nonché cpa e iva , per un totale di € 642,01,

CONSIDERATO che questo Comune intende limitare quanto più possibile le spese e gli oneri a carico dell'Ente che in caso di mancato riconoscimento aumenterebbero con le spese relative al precetto e eventuali successive .

CONSIDERATO altresì che ogni indugio potrebbe determinare ulteriori danni in capo all'Ente;

RITENUTO per quanto sopra procedere al riconoscimento del debito *de quo* per l'importo complessivo riferito alle spese legali, € 642,01, (comprensivo di IVA, CPA e 15% come per Legge) liquidate nelle sentenza n 41/2019 in favore di parte appellata che è AMATRUDA LUCA .

Acquisiti i pareri di Legge, compreso il parere del Revisore dei Conti

Il Presidente chiede se ci sono interventi

Chiede la parola il **Sindaco, Ing. Prof. Daniele Menniti**, il quale preliminarmente chiede di saper che fine hanno fatto le entrate relative al recupero delle ingiunzioni relative a sanzioni al codice della strada rilevate tramite autovelox. Riepiloga brevemente tutto il percorso che si è verificato nel 2006 quando l'Amministrazione, al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica, per il rilevamento della infrazioni al cds si servì dell'autovelox ma fu contestata da molti trasgressori che decisero di proporre ricorso presso il Giudice di Pace di Nocera Terinese , il quale con un'interpretazione tutta sua, accolse i ricorsi condannando il comune alle spese legali. L'amministrazione certa della bontà del suo operato, decise di proporre appello affidando incarico all'avv. D'Ippolito di Lamezia Terme il quale dichiarò di accettare l'incarico per un euro a vertenza. I giudizi di secondo grado hanno avuto un esito diametralmente opposto a quello proclamato dal Giudice di Pace di Nocera e pertanto i trasgressori sono stati costretti a pagare somme molto più elevate rispetto a quelle che erano indicate nel verbale originario, oggetto della loro contestazione. In questa sede chiede una relazione in relazione allo stato dell'arte ed , all'esito della stessa, valuterà la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica. Chiede inoltre che, in merito al riconoscimento di data odierna, che la somma da liquidare sia addebitata all'avvocato che è incorso nell'inammissibilità dell'atto d'appello.

Chiede la parola il **Consigliere Miche Mercuri** il quale rileva che il riconoscimento del debito di cui alla data odierna, arriva dopo un lungo periodo di silenzio da parte del Consiglio Comunale e questo a suo parere è stato determinato dal fatto che la precedente Amministrazione ha preferito fare ricorso all'istituto della transazione. Ritiene che anche la transazione avrebbe dovuto essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, soprattutto quando i pagamenti si registrano su più annualità ed invece gli risulta che ci sono state anche transazioni approvate con determinazione del Responsabile e quindi in assenza del parere del Revisore dei Conti. Anche per questi atti si riserva la trasmissione alla Corte dei Conti

- **Con** voti favorevoli n°:9 (maggioranza) ; contrari n : 0; astenuti n°.4 (minoranza)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art 194 comma 1 lettera a) del dlgs 267/2000, s.m.i. il debito pari a complessive € 642,01 relativo al pagamento di spese legali per vertenze CdS , nascente dalla **Sentenza n 41 del 15.01.2019**, emessa dal TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME , munita di formula esecutiva il 25.06.2019 , notificata con precetto il 23.08.2019, per € 658,00 oltre IVA e CAP da parte dell'avv. Giovanni Arcuri.

DI DARE ATTO che nemmeno dalla lettura del precetto risulta alcun mandato della parte appellata in favore di tale legale e pertanto il Comune è vincolato in base a quanto dedotto in sentenza e cioè :

- **Dichiara cessata la materia del contendere**
- **Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata che liquida in € 440,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% cpa e iva**
- **DI PRECISARE** che le **SPESE DI PRECETTO non sono in ogni caso dovute** in quanto non è ancora intervenuto il decorso di 120 giorni di cui alla legge 30 del 1997 oltre il fatto che dalla lettura dell'atto di precetto atti non si evince alcun collegamento con la parte appellata che è **AMATRUDA LUCA**, rappresentato e difeso nel giudizio di 2° grado dall'avv. Caio Fiore Melacrinis
- **DI PRECISARE** che il citato riconoscimento viene posto in essere al solo fine di evitare un ulteriore danno grave e ingente al Comune di Falerna;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali e alle parti interessate;
- **DI TRASMETTERE** Di trasmettere altresì il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza

COMUNE DI FALERNA

(Prov. di Catanzaro)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Debito fuori bilancio da Senteze

Cap. Competenza Residui

Intervento - Codice n°

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

<4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €.....

Somma stanziata .. (+) €

Variatione in aumento . (+) €

Variatione in diminuzione . (-) €

Somme già impegnate .. (-) €

Somma disponibile €

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Data

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DATA DELLA SEDUTA

**Ordine
Del giorno
Numero**

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL VERBALIZZANTE

COMUNE DI FALERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 01 Data 11/11/2019	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 642,01 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.
--	--

Il sottoscritto dott. Luigi Mosello, quale l'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Falerna (CZ), nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 16/10/2019, il giorno 11 del mese di Novembre è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 642.01 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 2672000.*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che sono pervenute situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del d.Lgs. n. 267/2000.

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Lamezia Terme n. 41/2019 del 15/01/2019, con la quale il Giudice condannava il Comune di Falerna al pagamento, alla parte appellata, delle spese di lite di euro 440,00 oltre il rimborso forfettario 15% iva e CPA come per legge per l'importo complessivo di € 642,01,


- Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

IL REVISORE esprime

nei limiti delle proprie competenze ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. n. 267/2000 parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto, demandando ai responsabili del patrimonio e finanziario il rispetto degli equilibri di bilancio.

Ricorda, inoltre, che le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse all'Organo di Controllo e alla procura della Corte dei Conti.

IL REVISORE UNICO

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be the name of the sole auditor.